



## **GIUNTA COMUNALE**

### ***Deliberazione***

**N. 80**

**del 05/05/2021**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE SU SCADENZE VERSAMENTI ANNO 2021**

L'anno 2021 il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 17:20, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita, in modalità telematica in videoconferenza, la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

<b>Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
BARNINI BRENDA	Sindaco		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore		X
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Vice Sindaco **Fabio Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



**LA GIUNTA COMUNALE,**

**PREMESSO** che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

**RILEVATO** che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

**RICORDATO** che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

**RICORDATO** inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete *l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Empoli è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del



08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO infine che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2020;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 120 del 22 dicembre 2020, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2020, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;

PREMESSO, altresì, che è ancora in atto l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, fino al 31/07/2020 e prorogata, da ultimo, dal D.L. 22/04/2021, n. 52, fino al 31/07/2021;

PRESO ATTO delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha colpito duramente il tessuto socio-economico del territorio nazionale, e, conseguentemente, quello comunale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...*";

VISTO l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), che ha stabilito che "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei*



*provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. (...)*”;

RITENUTO necessario, nelle more dell'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI 2021 entro le scadenze di cui al paragrafo precedente, stabilire le scadenze delle rate TARI anno 2021 in modo da contemperare l'esigenza di sostenere l'utenza Tari maggiormente colpita dall'emergenza con la necessità di assicurare adeguati flussi di cassa, che consentano di rispettare gli impegni finanziari assunti o da assumere con il Bilancio anno 2021, in particolare quelli per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, che prevede che “(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

RITENUTO stabilire le seguenti scadenze dei versamenti TARI 2021:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021, **scadenza 10 luglio 2021**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2020;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2021, **scadenza 15 settembre 2021**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;
- **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021, **scadenza 2 dicembre 2021**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2021;
- **Eventuale conguaglio**, calcolato sulla base delle tariffe 2021, **da effettuarsi nella prima emissione utile dell'anno 2022**;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;



## DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di proporre al Consiglio Comunale di adottare le seguenti misure ai fini TARI:

1. di confermare, per l'anno 2021, l'attivazione del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
2. nelle more dell'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI 2021 entro le scadenze di legge indicate in premessa, di stabilire che il versamento della TARI, anno 2021, avvenga nei seguenti termini:
  - **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021, **scadenza 10 luglio 2021**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2020;
  - **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2021, **scadenza 15 settembre 2021**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;
  - **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021, **scadenza 2 dicembre 2021**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2021;
  - **Eventuale conguaglio**, calcolato sulla base delle tariffe 2021, **da effettuarsi nella prima emissione utile dell'anno 2022**;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

## Quindi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare flussi di cassa adeguati al rispetto degli impegni finanziari di cui al Bilancio di previsione in atto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Vice Sindaco**  
Fabio Barsottini

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Rita Ciardelli

